

COMUNE DI MONTEGRANARO

COPIA DI DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 30-01-25

OGGETTO: Variante al PPCS con Modifica lett. g) comma 1 dell'articolo 25 bis delle N.T.A.-Approvazione ai sensi dell'art.30 della Legge Regionale n. 34/1992 conformemente all'art. 33 c. 8 della L.R. 19/2023".

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

AVV. UBALDI ENDRIO	SINDACO	P
MARINOZZI MONIA	VICE SINDACO	P
Gismondi Gastone	ASSESSORE	P
Beverati Giacomo	ASSESSORE	P
Zincarini Anna Lina	ASSESSORE	P
MELCHIORRI LUCIO	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n.6 In carica n.6 Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE
Dott. NORI MIRKO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza AVV.
UBALDI ENDRIO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale
alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione, redatta ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del comma 2 dell'art. 8 dello Statuto Comunale:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Premesso che:

- Il Comune di Montegranaro è dotato di un Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 07.04.2009;
- Negli anni successivi è stata approvata l'integrazione delle N.T.A. con l'inserimento dell'articolo 25 bis dal titolo "Art. 25 bis - Bacheche, vetrine insegne tende, campanelli-citofoni introduzione norma";
- con Deliberazione della Giunta Municipale n.137 del 24.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono state fornite le linee di indirizzo al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per la predisposizione degli elaborati tecnico amministrativi, necessari all'adozione della variante normativa che, previo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità semplificata a V.A.S., modifichi la lettera g) del comma 1 dell'art. 25 bis delle N.T.A. del Piano Particolareggiato del Centro Storico e regolamenti l'installazione dei pannelli fotovoltaici e solari termici sulle coperture;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n.129 del 22.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati revocati identici atti amministrativi n. 3/2022, 56/2023 e 89/2023, relativi al precedente iter di variante per la "sostituzione secondo periodo lettera g) comma 1 dell'articolo 25 bis delle NTA" del Piano Particolareggiato del Centro Storico;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n.139 del 01.08.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli elaborati formanti la "verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata" propedeutici all'approvazione della variante normativa con la modifica della lettera g) del comma 1 dell'art. 25 bis delle N.T.A. del Piano Particolareggiato del Centro Storico al fine di regolamentare l'installazione dei pannelli fotovoltaici e solari termici sulle coperture;

Visto e richiamato l'elaborato di variante predisposto dal responsabile del Settore Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia privata, che prevede la seguente modifica della lettera g) del comma 1 dell'art.25 bis delle N.T.A. del Piano ad integrazione dell'art.25 bis:

1. *l'impianto dovrà essere realizzato con pannelli a forma di coppo con le caratteristiche dimensionali, cromatiche e possibilmente materiche dei coppi tradizionali che caratterizzano i manti di copertura del tessuto edilizio storico. In alternativa, potrà essere impiegata "tecnologia invisibile", con pannelli non riflettenti (bruniti o opachi) completamente integrati alla falda;*
2. *i pannelli, anche a forma di coppo, dovranno essere integrati alla copertura, distanziati m.1,00 dalla linea di gronda e dal colmo; m. 1,50 dalla linea laterale di bordo della falda;*
3. *L'impianto potrà occupare una sola falda dell'edificio per una superficie massima pari al 65% della falda stessa dovrà essere destinato solo ed esclusivamente all'autoconsumo;*
4. *i pannelli dovranno essere posizionati secondo un disegno compositivo strettamente corrispondente alla conformazione dell'esistente;*
5. *l'impianto non dovrà essere visibile dagli spazi pubblici esterni (vie, piazze, slarghi) e dai punti di vista panoramici anche dei comuni limitrofi;*
6. *la tecnologia individuata, nel rispetto delle caratteristiche prescritte ai punti 1, 2 e 3, dovrà preventivamente essere collocata su una porzione limitata di copertura e attestata da adeguata documentazione grafica, relazione descrittiva e fotografica, compresa la simulazione della vista da punti panoramici e fotomontaggio dell'impianto;*
7. *Non è consentita l'installazione di boiler di accumulo dell'acqua calda sulla copertura;*
8. *Per quanto non previsto nei precedenti punti e ai fini della eventuale necessità di atti abilitativi per l'installazione degli impianti in oggetto, si dovrà far riferimento alla vigente normativa statale e regionale (D.M. 10.09.2010 e s.m.i., D.Lgs 28/2011 e s.m.i., ecc.);*

omissis

Riscontrato che con atto n° 143 del 08/08/2024 la Giunta Comunale di Montegranaro ha assunto la deliberazione avente ad oggetto: “*Variante al PPCS con Modifica lett. g) comma 1 dell'articolo 25 bis delle N.T.A.-Adozione ai sensi dell'art.30 della Legge Regionale n. 34/1992 conformemente all'art. 33 c. 8 della L.R. 19/2023*”.

Preso atto che:

- la Variante è stata depositata presso la sede comunale Settore Servizi Tecnici del Territorio e pubblicata on-line sul sito del Comune di Montegranaro per la durata di trenta giorni consecutivi successivi alla data della pubblicazione avvenuta sulle pagine locali del giornale quotidiano di diffusione regionale (il Resto del Carlino), decorrenti dal 12/09/2024;
- dell'avvenuto deposito ne è stata data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal giorno 12/09/2024 per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi;
nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, cioè entro il 11.11.2024;
- sono pervenute le seguenti osservazioni in merito agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art.30 della L.R.92/34 e s.m.i.-L.R. nr 19/2023 per conto della Provincia di Fermo (Settore II Sostenibilità-Infrastrutture-Innovazione), assunte al Prot.n.30553 del 29/10/2024-Class.18SUG02_24 con la precisazione: “*Non vi siano osservazioni da formulare allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art.30 della L.R.34/92,...*” con le seguenti precisazioni:

1. Il Comune, recepisca e rispetti tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo n. 616/GEN del 30.09.2024 ad oggetto: “Comune di Montegranaro - D.L gs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 12 e smi - L.R. n. 6/07 e smi recanti “Norme in materia ambientale” - DGR n. 1647 del 23/12/2019 - Valutazione Ambientale Strategica semplificata (VAS) - “Variante al P.P.C.S. – Modifica della lett. g) comma 1 dell'art. 25bis delle N.T.A.”;

2. Siano aggiornati tutti gli elaborati di P.R.G. e le norme tecniche di attuazione con le modifiche apportate dalla variante in oggetto;

3. Sia inviata all'Amministrazione Provinciale di Fermo copia della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano di Recupero in oggetto, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della L.R. n. 34/92;

Dato atto che con nota espressa Prot. n.11811 del 23-09-2024 acquisita al Comune con Prot.26804 del 24/09/2024, la Soprintendenza delle Marche ha comunicato la Non assoggettabilità a VAS a condizione del pieno rispetto delle seguenti indicazioni:

- *“l'impianto dovrà essere realizzato con pannelli a forma di coppo con le caratteristiche dimensionali, cromatiche e possibilmente materiche dei coppi tradizionali che caratterizzano i manti di copertura del tessuto edilizio storico;*
- *l'impianto non dovrà essere visibile dagli spazi pubblici esterni (vie, piazze, slarghi), dai punti di vista panoramici, da belvedere, torri e percorsi panoramici, anche dei comuni limitrofi;*
- *la tecnologia individuata, nel rispetto delle caratteristiche prescritte ai punti, dovrà preventivamente essere collocata su una porzione limitata di copertura e attestata da adeguata documentazione grafica, relazione descrittiva e fotografica;*
- *il manto di copertura da sostituire, se di carattere storico, dovrà essere rimosso tramite smontaggio controllato e adeguatamente stoccato al fine di un futuro riposizionamento, anche a fine vita dell'impianto fotovoltaico posto in opera;*
- *nelle falde di copertura non visibili dai punti di cui al punto precedente l'impianto potrà essere realizzato con “tecnologia invisibile”, con pannelli opachi, non riflettenti, bruniti o color coppo con esclusione di cromie nella scala del blu, completamente integrati alla falda, con struttura opaca e dello stesso colore del pannello possono essere poste.”*

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo nr.616/GEN del 30/09/2024, assunta al Prot.n. 27723 del 02/10/2024 di Non Assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante ad oggetto “*Variante al P.P.C.S. – Modifica della lett. g) comma 1 dell'art. 25bis delle N.T.A.*” ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i, purché vengano rispettate le prescrizioni indicate nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (SABAP AP-FM-MC), con nota Prot.n.11811 del 23.09.2024, acquisita al Prot. del Comune con il n.26804 del 24/09/2024.

Nella Determinazione di cui sopra, vengono individuati gli SCA: AST Fermo Marche, Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile-Settore Genio Civile Marche Sud dei quali non sono pervenuti nei termini di cui all'art. 12 c.3 del D.lgs. n. 152/06 i pareri di competenza;

Ritenuto di adeguare la lett. g) del c.1 dell'art.25 bis delle N.T.A nel seguente modo in ottemperanza alle

prescrizioni impartite dal parere della Soprintendenza con nota Prot.n. 11811 del 23.09.2024 (acquisito al Prot. n.26804 del 24/09/2024) e dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo n.616/GEN del 30.09.24, acquisita al Prot.n.27723 del 02.10.2024:

aaaa:_ prescrizione recepita

<p><i>lett. g) del c.1 dell'art.25bis delle N.T.A in variante, adottata con D.G.M. nr.143 del 08-08-2024</i></p>	<p><i>lett. g) del c.1 dell'art.25bis delle N.T.A presa d'atto e recepimento delle prescrizioni espressi dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo n.616/GEN del 30.09.24 e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio (SABAP AP-FM-MC) n.Prot.11811 del 23.09.2024 (acquisito al Prot. n.26804 del 24/09/2024)</i></p>
<p>1. l'impianto dovrà essere realizzato con pannelli a forma di coppo con le caratteristiche dimensionali, cromatiche e possibilmente materiche dei coppi tradizionali che caratterizzano i manti di copertura del tessuto edilizio storico. In alternativa, potrà essere impiegata "tecnologia invisibile", con pannelli non riflettenti (bruniti o opachi) completamente integrati alla falda;</p> <p>2. i pannelli, anche a forma di coppo, dovranno essere integrati alla copertura, distanziati m.1,00 dalla linea di gronda e dal colmo; m. 1,50 dalla linea laterale di bordo della falda;</p> <p>3. L'impianto potrà occupare una sola falda dell'edificio per una superficie massima pari al 65% della falda stessa dovrà essere destinato solo ed esclusivamente all'autoconsumo;</p> <p>4. i pannelli dovranno essere posizionati secondo un disegno compositivo strettamente corrispondente alla conformazione dell'esistente;</p> <p>5. l'impianto non dovrà essere visibile dagli spazi pubblici esterni (vie, piazze, slarghi) e dai punti di vista panoramici anche dei comuni limitrofi;</p> <p>6. la tecnologia individuata, nel rispetto delle caratteristiche prescritte ai punti 1, 2 e 3, dovrà preventivamente essere collocata su una porzione limitata di copertura e attestata da adeguata documentazione grafica, relazione descrittiva e fotografica, compresa la simulazione della vista da punti panoramici e fotomontaggio dell'impianto;</p> <p>7. Non è consentita l'installazione di boiler di accumulo dell'acqua calda sulla copertura;</p> <p>8. Per quanto non previsto nei precedenti punti e ai fini della eventuale necessità di atti abilitativi per l'installazione degli impianti in oggetto, si dovrà far riferimento alla vigente normativa statale e regionale (D.M. 10.09.2010 e s.m.i., D.Lgs 28/2011 e s.m.i., ecc.);</p> <p>omissis</p>	<p>1. l'impianto dovrà essere realizzato con pannelli a forma di coppo con le caratteristiche dimensionali, cromatiche e possibilmente materiche dei coppi tradizionali che caratterizzano i manti di copertura del tessuto edilizio storico. In alternativa, potrà essere impiegata "tecnologia invisibile", con pannelli non riflettenti (bruniti o opachi) completamente integrati alla falda;</p> <p>2. i pannelli, anche a forma di coppo, dovranno essere integrati alla copertura, distanziati m.1,00 dalla linea di gronda e dal colmo; m. 1,50 dalla linea laterale di bordo della falda;</p> <p>3. L'impianto potrà occupare una sola falda dell'edificio per una superficie massima pari al 65% della falda stessa dovrà essere destinato solo ed esclusivamente all'autoconsumo;</p> <p>4. i pannelli dovranno essere posizionati secondo un disegno compositivo strettamente corrispondente alla conformazione dell'esistente;</p> <p>5. l'impianto non dovrà essere visibile dagli spazi pubblici esterni (vie, piazze, slarghi) e dai punti di vista panoramici anche dei comuni limitrofi;</p> <p>6. nelle falde di copertura non visibili dai punti di cui al punto precedente l'impianto potrà essere realizzato con "tecnologia invisibile", con pannelli opachi, non riflettenti, bruniti o color coppo con esclusione di cromie nella scala del blu, completamente integrati alla falda, con struttura opaca e dello stesso colore del pannello possono essere poste. "</p> <p>7. la tecnologia individuata, nel rispetto delle caratteristiche prescritte ai punti 1, 2 e 3, dovrà preventivamente essere collocata su una porzione limitata di copertura e attestata da adeguata documentazione grafica, relazione descrittiva e fotografica, compresa la simulazione della vista da punti panoramici e fotomontaggio dell'impianto;</p> <p>8. il manto di copertura da sostituire, se di carattere storico, dovrà essere rimosso tramite smontaggio controllato e adeguatamente stoccato al fine di un futuro riposizionamento, anche a fine vita dell'impianto fotovoltaico posto in opera;</p> <p>9. Non è consentita l'installazione di boiler di accumulo dell'acqua calda sulla copertura;</p> <p>10. Per quanto non previsto nei precedenti punti e ai fini della eventuale necessità di atti abilitativi per l'installazione degli impianti in oggetto, si dovrà far riferimento alla vigente normativa statale e</p>

	regionale (D.M. 10.09.2010 e s.m.i., D.Lgs 28/2011 e s.m.i., ecc.); omissis
--	--

Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Atteso che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente;

Viste/i:

- la L. 1150/1942 e s.m.i.;
- la L.R. 34/1992 e s.m.i.;
- il D.P.R 380/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- la L.R. 19/2023;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019
- la Delibera della Giunta Municipale n.139 del 01.08.2024

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione del presente atto propositivo per effetto del Decreto Sindacale n. 8 del 27.12.2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. di DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di PRENDERE ATTO che in data 02.10.2024 con nota protocollo n. 27723 è stata acquisita e fatta propria la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo nr.616/GEN del 30/09/2024, assunta al Prot.n. 27723 del 02/10/2024 di Non Assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante ad oggetto “Variante al P.P.C.S. – Modifica della lett. g) comma 1 dell’art. 25bis delle N.T.A.", ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i, “purché vengano rispettate le prescrizioni indicate nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (SABAP AP-FM-MC);
3. di APPROVARE, per le motivazioni enunciate in narrativa e ai sensi dell’articolo 30 della LR 34/1992 e s.m.i., conformemente all’art.33 comma 8 della LR 19/2023, la variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico vigente, consistente nella modifica della lettera g) del comma 1 dell’art. 25 bis delle N.T.A., come di seguito riportata:

1. *l’impianto dovrà essere realizzato con pannelli a forma di coppo con le caratteristiche dimensionali, cromatiche e possibilmente materiche dei coppi tradizionali che caratterizzano i manti di copertura del tessuto edilizio storico;*
2. *i pannelli, anche a forma di coppo, dovranno essere integrati alla copertura, distanziati m.1,00 dalla linea di gronda e dal colmo; m. 1,50 dalla linea laterale di bordo della falda;*
3. *L’impianto potrà occupare una sola falda dell’edificio per una superficie massima pari al 65% della falda stessa dovrà essere destinato solo ed esclusivamente all’autoconsumo;*
4. *i pannelli dovranno essere posizionati secondo un disegno compositivo strettamente corrispondente alla conformazione dell’esistente;*
5. *l’impianto non dovrà essere visibile dagli spazi pubblici esterni (vie, piazze, slarghi) e dai punti di vista panoramici anche dei comuni limitrofi;*
6. *nelle falde di copertura non visibili dai punti di cui al punto precedente l’impianto potrà essere realizzato con “tecnologia invisibile”, con pannelli opachi, non riflettenti, bruniti o color coppo con esclusione di cromie nella scala del blu, completamente integrati alla falda, con struttura opaca e dello stesso colore del pannello possono essere poste. “*
7. *la tecnologia individuata, nel rispetto delle caratteristiche prescritte ai punti 1, 2 e 3, dovrà preventivamente essere collocata su una porzione limitata di copertura e attestata da adeguata documentazione grafica, relazione*

- descrittiva e fotografica, compresa la simulazione della vista da punti panoramici e fotomontaggio dell'impianto;*
8. *il manto di copertura da sostituire, se di carattere storico, dovrà essere rimosso tramite smontaggio controllato e adeguatamente stoccato al fine di un futuro riposizionamento, anche a fine vita dell'impianto fotovoltaico posto in opera;*
 9. *Non è consentita l'installazione di boiler di accumulo dell'acqua calda sulla copertura;*
 10. *Per quanto non previsto nei precedenti punti e ai fini della eventuale necessità di atti abilitativi per l'installazione degli impianti in oggetto, si dovrà far riferimento alla vigente normativa statale e regionale (D.M. 10.09.2010 e s.m.i., D.Lgs 28/2011 e s.m.i., ecc.);*
- omissis*

4. di DEMANDARE al Responsabile V° Settore Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia privata, tutti gli adempimenti relativi all'approvazione della presente variante;
5. di DARE ATTO che il presente provvedimento non rileva ai fini contabili;
6. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della L.241/90 e s.m.i. è l'Arch. Marco Pantanetti, Responsabile del V° Settore Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia privata.
7. di DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.ma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs18 agosto 2000/267, al fine di concludere celermente il procedimento di approvazione della variante in oggetto;

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Marco Pantanetti

Vista la proposta riportata in premessa alla presente deliberazione e considerata la stessa meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle esigenze amministrative di questo Comune;

Ritenuto, per i motivi meglio evidenziati nella premessa che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Dato atto dell'acquisizione del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Assetto del territorio - Urbanistica – Edilizia Privata per quanto concerne la sola regolarità tecnica e correttezza amministrativa, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto l'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di RICHIAMARE ED APPROVARE la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente deliberazione, dando atto che ne costituisce anche motivazione ai sensi del vigente art.3 della Legge 241/1990;
2. di PRENDERE ATTO che in data 02.10.2024 con nota protocollo n. 27723 è stata acquisita e fatta propria la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo nr.616/GEN del 30/09/2024, assunta al Prot.n. 27723 del 02/10/2024 di Non Assoggettabilità alla procedura di VAS della Variante ad oggetto "Variante al P.P.C.S. – Modifica della lett. g) comma 1 dell'art. 25bis delle N.T.A.", ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i, "purché

vengano rispettate le prescrizioni indicate nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (SABAP AP-FM-MC);

3. di APPROVARE, per le motivazioni enunciate in narrativa e ai sensi dell'articolo 30 della LR 34/1992 e s.m.i., conformemente all'art.33 comma 8 della LR 19/2023, la variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico vigente, consistente nella modifica della lettera g) del comma 1 dell'art. 25 bis delle N.T.A., come di seguito riportata:
 1. *l'impianto dovrà essere realizzato con pannelli a forma di coppo con le caratteristiche dimensionali, cromatiche e possibilmente materiche dei coppi tradizionali che caratterizzano i manti di copertura del tessuto edilizio storico;*
 2. *i pannelli, anche a forma di coppo, dovranno essere integrati alla copertura, distanziati m.1,00 dalla linea di gronda e dal colmo; m. 1,50 dalla linea laterale di bordo della falda;*
 3. *L'impianto potrà occupare una sola falda dell'edificio per una superficie massima pari al 65% della falda stessa dovrà essere destinato solo ed esclusivamente all'autoconsumo;*
 4. *i pannelli dovranno essere posizionati secondo un disegno compositivo strettamente corrispondente alla conformazione dell'esistente;*
 5. *l'impianto non dovrà essere visibile dagli spazi pubblici esterni (vie, piazze, slarghi) e dai punti di vista panoramici anche dei comuni limitrofi;*
 6. *nelle falde di copertura non visibili dai punti di cui al punto precedente l'impianto potrà essere realizzato con "tecnologia invisibile", con pannelli opachi, non riflettenti, bruniti o color coppo con esclusione di cromie nella scala del blu, completamente integrati alla falda, con struttura opaca e dello stesso colore del pannello possono essere poste. "*
 7. *la tecnologia individuata, nel rispetto delle caratteristiche prescritte ai punti 1, 2 e 3, dovrà preventivamente essere collocata su una porzione limitata di copertura e attestata da adeguata documentazione grafica, relazione descrittiva e fotografica, compresa la simulazione della vista da punti panoramici e fotomontaggio dell'impianto;*
 8. *il manto di copertura da sostituire, se di carattere storico, dovrà essere rimosso tramite smontaggio controllato e adeguatamente stoccato al fine di un futuro riposizionamento, anche a fine vita dell'impianto fotovoltaico posto in opera;*
 9. *Non è consentita l'installazione di boiler di accumulo dell'acqua calda sulla copertura;*
 10. *Per quanto non previsto nei precedenti punti e ai fini della eventuale necessità di atti abilitativi per l'installazione degli impianti in oggetto, si dovrà far riferimento alla vigente normativa statale e regionale (D.M. 10.09.2010 e s.m.i., D.Lgs 28/2011 e s.m.i., ecc.);*

omissis
4. di DEMANDARE al Responsabile V° Settore Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia privata, tutti gli adempimenti relativi all'approvazione della presente variante;
5. di DARE ATTO che il presente provvedimento non rileva ai fini contabili;
6. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della L.241/90 e s.m.i. è l'Arch. Marco Pantanetti, Responsabile del V° Settore Assetto del Territorio – Urbanistica - Edilizia privata.

Inoltre la Giunta Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese e ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: Variante al PPCS con Modifica lett. g) comma 1 dell'articolo 25 bis delle N.T.A.-Approvazione ai sensi dell'art.30 della Legge Regionale n. 34/1992 conformemente all'art. 33 c. 8 della L.R. 19/2023".

Parere ex art. 49, c. 1, e 147-bis, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000

VISTO: Si esprime parere Favorevole per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegranaro, li 16-01-2025

Il Responsabile del Servizio
MARCO PANTANETTI
✓ Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AVV. UBALDI ENDRIO

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. NORI MIRKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 13-02-25 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.to PIERGENTILI SAMUELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato, in quanto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.
13-02-25

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.to PIERGENTILI SAMUELE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
PIERGENTILI SAMUELE